**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull'iniziativa parlamentare 10 dicembre 2019 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il gruppo UDC "Modifica dell'art. 63 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato"**

**(v. messaggio 19 agosto 2020 n. 7855)**

# 1. L’ATTO PARLAMENTARE

Uno dei problemi più ostici nelle moderne democrazie è dato dagli automatismi di legge e dalla conseguente difficoltà di correggerli qualora l'esperienza evidenziasse carenze, effetti indesiderati, costi eccessivi non previsti. Una soluzione a questo problema è l'introduzione nelle leggi settoriali di un limite temporale di scadenza. Questo strumento obbligherebbe la politica a verificare entro un termine stabilito, già al momento del varo della normativa, la bontà, l'efficacia e l'efficienza delle leggi adottate.

Partendo dai dati statistici, da studi specifici, da approfondimenti tematici ufficiali e pubblici, ma anche da iniziative di approfondimento fatte da istituti della società civile e non da ultimo dal welfare index, siamo oggi in grado di ottenere una visione realista, cioè che tiene conto dei dati scientifici ma anche delle percezioni, del malessere o del benessere diffuso nella nostra società ticinese.

Questi lavori di analisi e di interpretazione giungono quasi tutti in modo diretto o indiretto a una conclusione se non unica, almeno simile: il nostro sistema di welfare locale va ripensato.

Non perché non sia stato finora adatto ai plurimi scopi di lottare contro l’esclusione e a sostenere i redditi; ma perché gli strumenti, l’approccio e quindi anche le leggi rischiano fortemente di essere obsoleti e inadatti per gli scenari futuri (v. il “morisoliwelfareindex”).

L'obiettivo di questa iniziativa parlamentare è quello di spingere l'autorità eletta e l'apparato amministrativo ad effettuare un vero controllo politico, cioè a verificare se tutte le aspettative e gli obiettivi espressi nel promuovere e nel varare le leggi a carattere sociale, sono soddisfatti nel tempo. Diverse leggi rimangono per decenni immutate e senza verifica quanto al raggiungimento degli scopi annunciati: si ha così un'offerta squilibrata o perlomeno non adattata ai cambiamenti che intervengono nella società. Nella maggior parte dei casi non si cambia l’esistente e ci si accontenta di aggiungere provvedimenti nuovi. Una sorta di reazione o adattamento passivo.

L'introduzione di una scadenza fissa applicata alle leggi sociali sarebbe inoltre un forte incentivo a raggiungere entro il termine stabilito gli obiettivi concreti e misurabili espressi nelle leggi. Questo indurrebbe anche Governo, Amministrazione e Parlamento ad elaborare e votare leggi semplici e chiare quanto ai risultati da raggiungere. Semplicità e chiarezza normative facilitano infatti non solo la verifica in sé, ma anche l'informazione verso gli utenti, cioè verso i beneficiari dei servizi e delle prestazioni, e verso i finanziatori di questi servizi e di queste prestazioni (contribuenti), che avrebbero così modo di valutare l'efficacia e l’efficienza delle leggi e la necessità di apportarvi per tempo le dovute modifiche o di sollecitare o comunque condividere la loro eventuale abrogazione.

# 2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Governo, nel messaggio 7855, rileva che l’attuale atto parlamentare non si discosta da un precedente atto parlamentare del deputato Sergio Morisoli del 25 giugno 2012, il quale, mediante un’iniziativa parlamentare nella forma generica denominata «Buon Governo: leggi, regolamenti e decreti con data di scadenza». Rispetto alla proposta attuale, quella precedente non si riferiva solo alle leggi di carattere sociale ma si estendeva a tutti gli atti normativi. Il 12 marzo 2013 il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione e pertanto respinto l’atto parlamentare.

Secondo il Consiglio di Stato, dal punto di vista legislativo la proposta è inutile e si pone in contrasto con i principi alla base del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale. Infatti, il Gran Consiglio già oggi non ha solo la facoltà di fissare una data di entrata in vigore di una legge o di un decreto legislativo ma ha anche quella di stabilire una data in cui l’atto legislativo decade. Esso può inoltre incaricare il Consiglio di Stato di redigere un rapporto sull’applicazione di una legge. Con le regole vigenti il Gran Consiglio può quindi già adottare tutte le decisioni previste nei nuovi capoversi proposti nell’articolo 63 LGC.

Anche modificando la LGC attuale, introducendo l’articolo 63 LGC nella versione proposta nell’atto parlamentare, il Gran Consiglio potrebbe comunque rinunciare a stabilire una data di scadenza di un atto legislativo poiché una norma speciale in una nuova legge adottata dal Parlamento può di principio derogare a una norma più generale adottata dal medesimo organo. Al momento dell’adozione di nuove leggi il Gran Consiglio finora, ad eccezione di qualche caso singolo legato a misure temporanee, non ha preso in considerazione l’ipotesi di fissare delle date di scadenza.

A detta del Consiglio di Stato dunque, visto quando esposto non parrebbe il caso di modificare la legge, per qualcosa appunto, che il legislatore stesso non sente come esigenza.

# 3. CONCLUSIONI

La minoranza della Commissione Costituzione e Leggi rileva per prima cosa come nel M7855 governativo si citi un atto parlamentare del deputato Morisoli del 2012, ritenendo che l’IE559 si discosti minimamente dai contenuti di quell’atto.

In realtà l’IG «Buon Governo: leggi, regolamenti e decreti con data di scadenza», come d’altronde sottolinea il governo chiedeva anche di più - al presente atto parlamentare, quindi mal si comprende questa reticenza nel riaffrontare questo tema.

Infatti, da allora sono passati ben undici anni (!), la società è cambiata radicalmente, in particolar modo, dopo l’avvento della pandemia da Coronavirus che ha inciso – e lo vediamo ora con il Preventivo 2024 – sulle finanze cantonali e quindi sul benessere, reale e percepito, dei cittadini.

Proprio per questo motivo la minoranza della CCL ritiene che si imponga un cambiamento di marcia, affinché le leggi non siano riprese in automatico, ma che siano valutate e adattate ai cambiamenti, calmierando anche quegli effetti indesiderati, come costi eccessivi non previsti, implementando così un controllo costante del rapporto costi/benefici.

Francamente, mal si comprende a nostro avviso, perché dopo appunto ben undici anni non si possa riproporre il tema che appare sempre più attuale che mai.

L'esperienza indica invero che una volta votata la legge e stanziati i crediti, la verifica sull'efficacia degli strumenti introdotti non è poi così puntuale e sistematica. Manca in particolare un'organizzazione strutturata per il controllo e vi è necessità di migliorare la trasparenza sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi rispetto ai costi preventivati.

In sintesi, tutte le leggi a carattere sociale che richiedono mezzi finanziari destinati direttamente a persone o a enti pubblici o privati, in cui la decisionalità politica e legislativa è totalmente o preminentemente di competenza cantonale. Aspetti questi che potrebbero o dovrebbero essere regolati da uno specifico Regolamento di applicazione.

Per questo motivo, la minoranza della Commissione Costituzione e leggi invita il Gran Consiglio a voler approvare l’iniziativa parlamentare elaborata di Sergio Morisoli riguardante l’art.63 della LGC accogliendo la modifica legislativa annessa al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione Costituzione e leggi:

Lara Filippini, relatrice

Giudici

Disegno di

**Legge**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015**

modifica del…

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l’iniziativa parlamentare elaborata del 10 dicembre 2029 di Sergio Morisoli per il Gruppo UDC;

visto il rapporto di minoranza della Commissione Costituzione e leggi n. 7855 R2 del 28 novembre 2023;

**I**

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015è modificata come segue:

**d e c r e t a :**

**Art. 63 -** **Legge**

1La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale e astratto.

2La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.

3La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della Costituzione cantonale.

**4(nuovo)**Il Gran Consiglio può con il voto a maggioranza dei deputati presenti, introdurre nelle leggi a carattere sociale una data (clausola) di scadenza. Di regola per tutte le Leggi, ma in particolare per le leggi che prevedono un impatto finanziario. Il Gran Consiglio ne definisce e assegna di volta in volta, sempre a maggioranza il titolo di carattere sociale della nuova legge o delle leggi modificate.

**5(nuovo)**Di regola la data di scadenza di una legge a carattere sociale è fissata a 12 anni dopo la sua entrata in vigore.

**6(nuovo)**Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio il rapporto di economicità, efficacia ed efficienza per le leggi a carattere sociale soggette alla clausola di scadenza, dopo 10 anni della loro entrata in vigore, in ogni caso prima della data di scadenza.

**7(nuovo)**Per le leggi a carattere sociale in essere non vengono applicate date di scadenza. La loro scadenza di 12 anni entra in vigore, secondo il cpv. 4, al momento della prima modifica di legge dopo l’entrata in vigore della presente norma.

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.